



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO – GUARDIA COSTIERA AGROPOLI

ORDINANZA n° 08/2012

Il Capo del circondario marittimo e Comandante del porto di Agropoli:

- VISTA la propria ordinanza n°63/07 in data 29.10.2007, relativa alla disciplina del bunkeraggio nella rada e porti del circondario marittimo di Agropoli;
- VISTA la circolare n°16 prot. DEM/3/1823 in data 19.07.2002 del Ministero dei trasporti, relativa alla disciplina del bunkeraggio nei porti marittimi;
- VISTO il verbale di riunione della Commissione Locale Infiammabili in data 16.06.2004;
- RITENUTO altresì opportuno modificare la citata ordinanza allo scopo di ottimizzare la disciplina in parola, assicurando una più diretta ed efficace informazione agli addetti alle operazioni di bunkeraggio e all'utenza portuale in genere;
- VISTI gli articoli 17, 30, 66, 68, 81, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 60 del relativo Regolamento di Esecuzione;

ORDINA

Art. 1

E' approvato e reso esecutivo l'allegato "Regolamento delle operazioni di bunkeraggio alle navi nei porti del circondario marittimo di Agropoli", che entra in vigore il 14 marzo 2012 e che abroga l'ordinanza n°63/07 in data 29.10.2007 citata nella premessa e ogni altra disposizione in contrasto.

Art. 2

Il citato regolamento non si applica alle unità navali appartenenti alle Amministrazioni militari e di polizia che, per le operazioni di bunkeraggio, devono garantire equivalenti misure di prevenzione antincendio e antinquinamento, secondo propri regolamenti di servizio interni.

Art. 3

I contravventori alla presente ordinanza sono puniti ai sensi degli articoli 1174 e 1231 del codice della navigazione, salvo che il fatto non costituisca diverso più grave reato.

Art. 4

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, che è pubblicata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio ed inclusa nel sito internet istituzionale www.agropoli.guardiacostiera.it al link "ordinanze".

Agropoli, 14.03.2012

IL COMANDANTE

T.V. (CP) Vincenzo ZAGAROLA

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993)

REGOLAMENTO DELLE OPERAZIONI DI BUNKERAGGIO ALLE NAVI NEI PORTI DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI AGROPOLI

TITOLO 1° - BUNKERAGGIO A UNITA' NAVALI A MEZZO DISTRIBUTORI FISSI IN BANCHINA

ARTICOLO 1 – Prescrizioni generali

1. Il bunkeraggio a mezzo di distributori fissi in banchina può avvenire ad unità navali da traffico locale, da pesca e da diporto e può essere di prodotti liquidi il cui punto di infiammabilità, determinato con il sistema vaso chiuso, sia superiore o uguale a 60° C. I distributori automatici fissi, come definiti dal D.Lgs n°32/98 in data 11.02.1998, in possesso dei prescritti requisiti tecnici e delle previste autorizzazioni, possono erogare anche prodotti con punto di infiammabilità inferiore a 60° C.
2. Le operazioni, comprese quelle di rifornimento allo stesso distributore fisso da parte delle autobotti, devono essere eseguite:
 - in assenza di avverse condizioni meteo marine accompagnate da scariche atmosferiche;
 - con illuminazione non inferiore a 10 lux ad 1 metro dai piani di lavoro, e se artificiale l'impianto deve essere conforme alle vigenti normative.

ARTICOLO 2 – Distributore fisso

1. L'esercizio di un distributore fisso per rifornimento di idrocarburi negli ambiti portuali del circondario marittimo di Agropoli, può essere mantenuto da una società/ditta in possesso di concessione rilasciata dalla Regione Campania o eventuale Ente locale delegato.
2. Per l'esercizio dell'attività, anche ai fini della sicurezza marittima e della tutela dell'ambiente, il concessionario deve attenersi a quanto prescritto nel titolo concessionario, nel certificato prevenzioni incendi e nelle altre eventuali autorizzazioni. I distributori automatici devono essere muniti di dispositivi di sicurezza approvati dal Ministero dell'interno, in ottemperanza al titolo I punto XVII del D.M. 31.07.1934 e dei dispositivi per la captazione dei vapori di cui al decreto del Ministero ambiente e della tutela e del territorio e del mare del 16.05.1996, e successivo regolamento recante norme per l'installazione dei dispositivi di recupero dei vapori di benzina presso i distributori n°76 in data 20.01.1999, dello stesso Dicastero di concerto con i Ministeri delle attività produttive e della salute. Tutti i distributori devono essere, inoltre, provvisti di idonea cartellonistica indicante, in più lingue, i pericoli e le principali modalità per la conduzione delle operazioni di rifornimento, come ad esempio: "spegnere i motori durante il rifornimento – ventilare il vano motore/serbatoi prima di avviare il motore".
3. Il concessionario del distributore durante le operazioni di bunkeraggio alle unità navali e di rifornimento allo stesso distributore fisso, deve:
 - impiegare manichette in perfette condizioni di impiego, conformi alle norme in vigore, collaudate, controllate, pressate e provviste dei previsti certificati che devono essere conservati, anche in copia, presso il distributore stesso;
 - mantenere efficienti i mezzi antincendio prescritti dal certificato prevenzione incendi dei VV.F. e, tenere pronti all'uso n°1 estintore a CO2 da Kg. 5 n°1 a polvere da Kg. 6 e n°2 sacchi di sabbia;
 - mantenere, pronte all'uso panne/fogli oleoassorbenti in grado di circoscrivere e ricoprire almeno lo spazio di mare compreso tra l'unità navale da bunkerare e la banchina;
 - delimitare l'area interessata dal bunkeraggio o dal rifornimento, sistemando anche più cartelli recanti la scritta "bunkeraggio/rifornimento in corso, vietato transitare, fumare e fare uso di fiamme libere";

- effettuare continua vigilanza ai fini antincendio e antinquinamento, vietando alle persone estranee di avvicinarsi al punto di erogazione;
- sospendere immediatamente le operazioni nel caso di pericoli di incendi e di inquinamenti o altri, informando immediatamente l'Autorità marittima.

ARTICOLO 3 – Unità navali da rifornire

1. Le unità navali devono mantenere i motori di propulsione spenti così anche ogni altro motore non dotato di parascintille allo scarico e non deve essere eseguita nessuna operazione che possa generare calore o scintille.
2. Il rifornimento deve essere effettuato con l'unità navale in banchina senza altro mezzo nautico affiancato.
3. Le unità navali da rifornire hanno l'obbligo di ventilare sia il vano in cui sono installati i serbatoi, sia il vano apparato motore, dopo ogni operazione di rifornimento di benzina e prima di avviare il motore.
4. Durante il rifornimento gli equipaggi dell'unità devono adoperarsi per evitare ogni pericolo di incendio e inquinamento, informando immediatamente l'Autorità marittima di ogni problema verificatosi.

TITOLO 2° - BUNKERAGGIO CON AUTOBOTTE

ARTICOLO 1 – Prescrizioni generali

1. Per effettuare il bunkeraggio con autobotte il Comandante della nave da rifornire deve richiedere autorizzazione all'Autorità Marittima, utilizzando il fac-simile in allegato 1.
2. Il rifornimento può essere di combustibile liquido o di lubrificanti il cui punto di infiammabilità, determinato con il sistema a vaso chiuso, sia superiore o uguale a 60° C.
3. Le operazioni devono essere eseguite:
 - in assenza di avverse condizioni meteo marine, accompagnate da scariche atmosferiche;
 - con illuminazione non inferiore a 10 lux ad 1 metro dai piani di lavoro e in ore diurne o in casi eccezionali, in ore notturne con impianto conforme alle vigenti normative;
 - alla presenza di una squadra del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dotata di automezzo antincendio, per il servizio di sorveglianza antincendio;
 - quando la nave da rifornire non compie operazioni commerciali;
 - per quantitativi non superiori a 30 tonnellate per autobotte.

ARTICOLO 2 – Autobotte rifornitrici

1. Le operazioni di bunkeraggio a mezzo autobotte possono essere effettuate da società/ditte autorizzate ad operare nei porti del Circondario Marittimo di Agropoli.
2. I veicoli cisterna (autobotti), motrici e rimorchi, utilizzati per il bunkeraggio devono essere rispondenti alle modalità costruttive richieste dalle norme stabilite dal Ministero dei trasporti e da quelle previste dalle vigenti normative per il trasporto delle merci pericolose su strada nonché quelle contenute nel D.M. 31.07.34 e successive modificazioni. Le manichette utilizzate devono essere in perfette condizioni di impiego, conformi alle norme in vigore, collaudate, controllate, pressate e provviste dei previsti certificati, conservati anche in copia sull'autobotte.
3. Il conducente dell'autobotte deve entrare in porto solo dopo che sia stata autorizzata l'operazione di rifornimento e può recarsi sottobordo alla nave da rifornire solo quando questa è pronta a ricevere il prodotto. Il conducente non può allontanarsi dal veicolo durante l'intera durata della sosta in porto e/o del rifornimento e una volta ultimate le operazioni deve uscire immediatamente dal porto.
4. Il conducente, prima dell'inizio delle operazioni di rifornimento, deve verificare che sussistano tutte le condizioni per operare in sicurezza, compilando la check-list in allegato 2 che deve essere conservata a bordo fino alla fine dell'operazione ed esibita

quando richiesta al personale dell'Autorità Marittima. Qualora dovesse venir meno anche una sola delle citate condizioni, il conducente deve disporre la sospensione delle operazioni, comunicando l'accaduto all'Autorità Marittima.

5. L'inizio e la fine delle operazioni di bunkeraggio devono essere comunicate all'Autorità Marittima dal conducente dell'autobotte.

ARTICOLO 3 – Unità Navali da rifornire

Prima di iniziare le operazioni di rifornimento il comandante della nave deve verificare che sussistano tutte le condizioni per operare in sicurezza, compilando la chek-list in allegato 3 che deve essere conservata a bordo fino alla fine dell'operazione ed esibita quando richiesta al personale dell'Autorità Marittima.

Qualora dovesse venir meno anche una sola delle citate condizioni, il comandante della nave non deve iniziare le operazioni e, se già in corso, deve sospendere le stesse, comunicando l'accaduto all'Autorità Marittima.

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL BUNKERAGGIO

Il sottoscritto _____ in qualità di Comandante della Unità Navale
_____ ormeggiata alla banchina _____ del
porto di _____,

C H I E D E

L'autorizzazione al bunkeraggio a mezzo autobotte della società/ditta
_____, di tonn. _____ alla banchina _____ del porto di
_____.

Al riguardo, comunica:

- che le operazioni sono previste iniziare il giorno _____ alle ore
_____ con durata
presunta di circa _____ ore;
- che il sottoscritto è a conoscenza dei contenuti del Regolamento delle operazioni di
bunkeraggio approvato con ordinanza n.08/12 in data 14/03/2012 di codesta
Autorità Marittima;
- di aver richiesto, con 2 giorni di anticipo, il servizio di sorveglianza da parte dei
VV.F. di _____;
- che al conducente dell'autobotte è stata consegnata copia fotostatica del Titolo 2°
del Regolamento delle operazioni di bunkeraggio approvato con l'ordinanza n.08/12
in data 14/03/2012 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Agropoli.

Firma

AUTORITA' MARITTIMA DI _____

AUTORIZZAZIONE N. _____

VISTA: la sopracitata istanza;

VISTA: l'Ordinanza n.08/12 in data 14.03.2012

.

SI AUTORIZZA QUANTO RICHIESTO

Data e luogo

ALLEGATO 2

CHEK LIST OPERAZIONE BUNKERAGGIO - AUTOBOTTE

Il sottoscritto _____ autista dell'autobotte della
società/ditta _____ dichiara di aver iniziato il bunkeraggio alla
nave _____ il giorno _____ alle ore _____ nel porto di
_____ e di:

1.	conoscere il Regolamento delle operazioni di bunkeraggio nel porto di Agropoli approvato con l'ordinanza n°08/12 in data 14/03/2012 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Agropoli e di aver verificato l'attuazione delle prescrizioni in esso previste	NO ☐ SI ☐
2.	aver concordato con il Comandante della nave da rifornire la velocità del pompaggio, le istruzioni, la rata e le prestazioni massime di pompaggio per l'arresto di emergenza nonché instaurato un continuo contatto	NO ☐ SI ☐
3.	aver transennato la zona a terra per un raggio di 20 metri segnalato con un cartello indicante "VIETATO FUMARE E FARE USO DI FIAMME LIBERE" e verificato che nella predetta area non sono in corso lavori con fiamme libere di qualsiasi natura o che generino comunque scintille o produzioni di calore	NO ☐ SI ☐
4.	aver munito l'autobotte di reti parascintille alle tubazioni di scarico del motore, di adeguata messa a terra per le scariche elettrostatiche, di pompa di tipo idoneo ed antideflagrante e di tenere almeno n. 2 estintori di tipo omologato pronti all'uso	NO ☐ SI ☐
5.	aver verificato che le tubazioni di carico sono in ottimo stato e di caratteristiche conformi ai requisiti di legge	NO ☐ SI ☐
6.	aver verificato che tra l'autobotte e la nave da rifornire è stata stabilita la equipotenzialità elettrica attraverso idonei collegamenti di massa	NO ☐ SI ☐
7.	aver posizionato nei pressi delle tubazioni impiegate per il rifornimento due estintori a schiuma della capacità non inferiore a 10 litri ed un contenitore di sabbia con attrezzi per lo spandimento	NO ☐ SI ☐

FIRMA

CHEK LIST OPERAZIONE DI BUNKERAGGIO - NAVE DA RIFORNIRE

Il sottoscritto _____ comandante della nave _____
richiedente le operazioni di bunkeraggio nel porto di _____ il giorno _____ alle
ore _____ dichiara:

1.	conoscere il Regolamento delle operazioni di bunkeraggio nel porto di Agropoli approvato con l'ordinanza n°08/12 in data 14/03/2012 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Agropoli e di aver verificato l'attuazione delle prescrizioni in esso previste	NO ☐ SI ☐
2.	che seguirò personalmente il bunkeraggio, assicurando il corretto andamento delle operazioni ed effettuando le necessarie verifiche, in particolare ai fini dell'antincendio e antinquinamento	NO ☐ SI ☐
3.	di aver innalzato il segnale "B" del Codice Internazionale dei Segnali o una luce rossa per il periodo notturno	NO ☐ SI ☐
4.	di aver concordato con l'autista dell'autobotte un continuo contatto	NO ☐ SI ☐
5.	di aver concordato con l'autista dell'autobotte rifornitrice la velocità del pompaggio, le istruzioni, la rata e le prestazioni massime di pompaggio per l'arresto di emergenza	NO ☐ SI ☐
6.	che la nave non sta effettuando e non effettuerà operazioni commerciali durante le operazioni di bunkeraggio	NO ☐ SI ☐
7.	di aver verificato che esiste la equipotenzialità elettrica con l'autobotte	NO ☐ SI ☐
8.	che a bordo della nave non sono in corso lavori che possano generare scintille o calore	NO ☐ SI ☐
9.	di aver approntato i mezzi antincendio per intervenire in caso di emergenza	NO ☐ SI ☐

FIRMA
